

**Fascicolo n.**

## **CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**

### **ATTO DI CONCESSIONE**

L'anno duemilaventuno (2021) e questo dì \_\_\_\_ ( ) del mese di \_\_\_\_\_,  
tra le parti:

**D.ssa Maria Cecilia Tosi**, nata a Tripoli (Libia) il 31/08/1957, la quale  
interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto  
della CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE con sede in via Cavour n.  
1 – Firenze (C.F. 80016450480- P.I. 01709770489), nella sua qualità di  
Dirigente della Direzione Patrimonio, Espropri e TPL in applicazione  
dell'art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, nonché in  
conformità alle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari  
dell'Ente;

### **E**

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_, non in proprio ma in nome e  
per conto, nella sua qualità di Amministratore Delegato, della Società Gedac  
srl, con sede legale in Agliana (PT), Via Berlicche, 4 (C.F./P.I.  
05225990489, N° REA PT 179854).

Premesso che :

- Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 124 del 19/12/2013 il Consiglio Provinciale ha adottato il Regolamento per la concessione di locali e spazi bar e/o distribuzione automatica di generi alimentari all'interno degli Istituti scolastici di pertinenza della Provincia di Firenze e la Città Metropolitana applica, nelle more dell'approvazione dei propri, i regolamenti adottati dalla Provincia di Firenze cui è subentrata dal 01/01/2015;
- Con Delibera n. 99 del 25 novembre 2020 il Consiglio metropolitano ha autorizzato l'abbattimento dei canoni e dei rimborsi per utenze in misura corrispondente alla didattica in presenza nelle scuole, che con

successivi provvedimenti potrà essere disposta e di stabilire, fino alla fine dell'emergenza sanitaria, anche in caso di attività didattica in presenza al 100%, una riduzione dei canoni del 5%;

- con nota mail del 14.01.2021, il Dirigente scolastico Dr.ssa Maria Rita Urciuoli ha comunicato a questo Ente di aver prorogato il servizio per i distributori automatici all'Impresa Gedac srl fino al 31/12/2021;

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

**ARTICOLO 1 - Premesse** Le premesse e gli atti sopra richiamati formano parte integrante del presente atto.

**ARTICOLO 2 – Oggetto** La Città Metropolitana di Firenze assegna in concessione alla Impresa Gedac srl (di seguito Società concessionaria), che in persona del Sig. \_\_\_\_\_ come sopra qualificato accetta, gli spazi del Liceo Alberti indicati nelle planimetrie allegate al presente atto e costituente parte integrante sotto la lettera “A”.

**ARTICOLO 3 - Destinazione** I locali oggetto del presente atto, sono destinati all'installazione di distributori automatici di bevande e snack all'interno dell'Istituto.

**ARTICOLO 4 – Durata** La presente Concessione avrà decorrenza dalla data della stipula al 31/12/2021, considerandosi cessata alla data stabilita, senza necessità di disdetta che si intende data ed accettata sin d'ora per gli effetti del C.C.

**ARTICOLO 5 - Stato e conduzione dei locali** La Società concessionaria dichiara di aver esaminato i locali oggetto del presente atto e di averli trovati adatti al proprio uso. La Società concessionaria dovrà conservare i locali in perfetto stato di manutenzione e non potrà concedere a terzi il godimento degli stessi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso. All'atto della riconsegna, peraltro, la Società concessionaria dovrà rispondere dei danneggiamenti e/o deterioramenti arrecati ai locali o a parte di essi, che venissero riscontrati. La documentazione attestante la conformità dei locali e degli impianti alle

norme di legge si trova nell'archivio degli uffici tecnici della Città Metropolitana, a disposizione del Concessionario, in caso di necessità. Per ottemperare agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, il Concessionario dichiara di essere stato messo a conoscenza delle note informative per i lavoratori esterni che operano all'interno dei locali dell'Istituto, dei cosiddetti comportamenti di sicurezza e delle procedure di intervento per le situazioni di emergenza, nonché del DUVRI, appositamente aggiornato, e di aver preso visione delle planimetrie di emergenza;

**ARTICOLO 6 - Lavori e modifiche ai locali** Non potranno essere apportate innovazioni o modificazioni ai locali oggetto del presente atto, senza specifica autorizzazione formale della Città Metropolitana di Firenze. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo alla Società concessionaria il ripristino della situazione originaria.

**ARTICOLO 7 - Canone** Il canone della presente concessione è stabilito pari ad € 400,00 l'anno. La Società concessionaria si obbliga a corrispondere alla Città Metropolitana l'importo in quattro rate posticipate, entro il 31/03/2021, il 30/06/2021, 30/09/2021 e il 31/12/2021. L'importo delle rate da corrispondere nei termini indicati sarà determinato secondo quanto indicato all'art.9. Con il pagamento della prima rata del canone deve essere versata la cauzione pari ad una rata trimestrale.

**ARTICOLO 8 - Utenze e consumi** Gli oneri derivanti dalle utenze per la fornitura di energia elettrica, sono a carico della Società concessionaria, la quale si impegna a corrispondere alla Città Metropolitana di Firenze una quota forfetaria pari a € 2.880,00 l'anno. L'importo dovrà essere corrisposto in quattro rate, pari a € 720,00 l'una, nelle modalità stabilite dall'art. 7. L'importo delle rate da corrispondere nei termini indicati sarà determinato secondo quanto indicato all'art.9

**ARTICOLO 9 – Emergenza Covid.** Per tutto il periodo di durata dell'emergenza sanitaria, così come dichiarata dal Governo nazionale, la

Città metropolitana di Firenze, prima delle scadenze di cui all'art. 7 e all'art. 8 (31/03/2021, 30/06/2021, 30/09/2021 e 31/12/2021), provvederà a determinare gli importi delle rate dovute a titolo di canone e di rimborso forfettario delle utenze, in base a quanto previsto dalla Delibera n. 99 del 25/11/2020, richiamata in premessa, con cui il Consiglio Metropolitan ha disposto misure a sostegno dei concessionari di punti di ristoro all'interno degli Istituti Scolastici. L'importo così determinato verrà comunicato al Concessionario che dovrà provvedere al pagamento nei termini indicati nella predetta comunicazione.

**ARTICOLO 10 – Morosità** In caso di morosità della Società Concessionaria, l'Amministrazione concedente si rivarrà sul deposito cauzionale di cui al precedente art. 7. Esaurite tali risorse, nel caso in cui permanga una morosità pari a due rate, anche non consecutive nella stessa annualità, la Città Metropolitana provvederà alla risoluzione del contratto come previsto dall'art. 12.

**ARTICOLO 11 – Responsabilità** La Società concessionaria esonera espressamente la Città Metropolitana di Firenze da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dall'utilizzo dei locali oggetto del presente atto. Il Concessionario dichiara di aver stipulato con la Società Assicuratrice AXA Assicurazioni spa una polizza (n. 403530719) per la responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con un massimale pari a € 6.000.000,00;

**ARTICOLO 12 – Recesso, Revoca e Risoluzione** La Società concessionaria ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone avviso alla Città Metropolitana di Firenze con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. La Città Metropolitana di Firenze potrà recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, previo preavviso alla Società concessionaria di almeno 6 mesi. La Città Metropolitana di Firenze

si riserva la facoltà di revoca della presente Concessione nel caso in cui si rendesse necessario l'utilizzo dei locali per finalità dell'Istituto Scolastico.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nel corso di un'annualità, così come il mutamento di destinazione d'uso dei locali e degli spazi concessi, costituiscono motivo di risoluzione della concessione dei locali/degli spazi e l'avvio delle pratiche coattive di recupero delle somme dovute e di sfratto.

**ARTICOLO 13 - Restituzione dei locali** Nei casi di cui all'art. 12 e nel caso in cui si rendesse necessario l'utilizzo dei medesimi per finalità istituzionali dell'Ente, la Città Metropolitana di Firenze si riserva la facoltà di chiedere la restituzione dei locali oggetto del presente atto anche prima della scadenza.

**ARTICOLO 14 - Spese e registrazione** Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della Società concessionaria, che se le assume, ad eccezione dell'imposta di registro € 200,00 che sarà a carico di entrambe le parti in ugual misura. La registrazione verrà effettuata a cura della Città Metropolitana di Firenze che provvederà a chiedere alla Società concessionaria il rimborso dell'importo a suo carico. L'imposta di bollo, a carico della Società Concessionaria, pari a € 64,00, è assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'ufficio territoriale di Firenze prot n°72481 del 15.07.2020.

**ARTICOLO 15 - Tutela dei dati personali** Ai sensi degli artt. 13,14 del GDPR 2016/679 il Concessionario dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy come da nota Prot. 60569 del 18.12.2019 allegata al fascicolo.

**ARTICOLO 16 – Rinvio** Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni di legge.

**ARTICOLO 17 – Effetti** Resta a carico della Società Concessionaria inadempiente ogni conseguenza derivante dalla risoluzione del contratto che non potrà avanzare alcuna richiesta di danni all'Amministrazione

concedente.

**ARTICOLO 18 – Controversie** Per ogni controversia che dovesse insorgere, il foro competente è quello di Firenze.

Il presente atto composto da numero diciotto (18) articoli scritti su sei (6) pagine, viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005, modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate.